

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

**N. 12/ASURDG DEL 10/01/2013**

**Oggetto: Accertamento Agenzia delle Entrate n. TQY04E101685/2012 - Conferimento incarico ai fini dell'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di provvedere all'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona dell'avviso di accertamento n. TQY04E101685/2012 notificato all'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche in data 25/10/2012 ed acquisito al prot. n. 27970, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, relativo all'IRES anno 2007;
2. di conferire apposito incarico, per il fine di cui al punto precedente, all'Avv. Loretta Lombardelli, del Foro di Macerata, con studio in Macerata, Via Dei Velini, 40/A, trattandosi di legale con esperienza in diritto tributario già incaricato con determina n. 212/DG del 18/03/2011 per procedimenti analoghi;
3. di dare atto la spesa derivante dalla presente Determina, per l'importo presunto di € 3.000,00 andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali", del Bilancio ASUR per l'esercizio 2013 e che in ogni caso dovranno essere applicate le tariffe di cui al D.P.R. 07.08.2012 n° 137;

4. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e s.m.i.;
5. di rendere, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

Ancona, sede legale ASUR.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

*(Dott. Alberto Carelli)*

**IL DIRETTORE SANITARIO**

*(Dott. Giorgio Caraffa)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dott. Piero Ciccarelli)*

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
(Area Affari Generali e Contenzioso)

**Normativa di riferimento:**

- Legge 13/2003 della Regione Marche s.m.i.;
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche in materia di procedimento amministrativo;
- D. Lgs. 472/97.

**ISTRUTTORIA:**

**Premesso:**

- che l’Agenzia delle Entrate notificava all’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l’avviso di accertamento n. TQ9045802308/2010, acquisito al prot. ASUR n. 29595 del 07/12/2010, da ricondursi alla presunta errata applicazione dell’aliquota agevolata del 16.50% anziché del 33% nel calcolo dell’IRES dovuta per l’anno 2007;
- che l’accertamento si basava sul fatto che l’Agenzia delle Entrate, richiamando la Circolare n.78/E del 03.10.2002, non riteneva applicabile, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, l’Art. 6 del D.P.R. 601/1973 che consente la riduzione dell’IRES (ex IRPEG) sui redditi diversi da quelli derivanti dallo svolgimento di attività decommercializzate;
- che l’Agenzia inviava l’avviso di accertamento fondando la propria decisione sul principio secondo cui le Aziende Sanitarie Locali, svolgendo attività non tutte riconducibili e limitate a quelle degli enti ospedalieri, non potrebbero essere fatte rientrare nell’insieme degli enti così identificabili e, conseguentemente, non potrebbero beneficiare dell’agevolazione richiamata;
- che, a seguito della presunta violazione sopra indicata, l’Agenzia delle Entrate procedeva con la notifica di un avviso di accertamento finalizzato al recupero dell’imposta ritenuta dovuta, con aliquota del 33% sull’imponibile relativo ad ogni accertamento, pari al 16,50% di volta in volta non versato, oltre interessi, sanzioni e spese di notifica, per le somme indicate negli avvisi di accertamento notificati e che si allegano in copia al presente atto;
- che la questione oggetto degli accertamenti trae fondamento dall’Art. 6, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973 il quale dispone che l’Irpeg (ora Ires) è ridotta alla metà nei confronti degli “enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza”;

- che la dizione “*enti ospedalieri*” è sempre apparsa come diretto richiamo delle strutture sanitarie precedentemente così denominate ed ora rientranti ed assorbite nelle Aziende Sanitarie Locali, essendo queste ultime la naturale evoluzione dei primi;
- che tale posizione era pacificamente accettata, non potendosi interpretare diversamente se non a rischio di palesi trattamenti disuguali e discriminatori nei confronti di enti svolgenti attività e titolari di scopi e funzioni certamente quanto meno affini;
- che prima della interpretazione contenuta nella circolare 78/E/2002 l’applicabilità agli enti operanti in ambito sanitario della previsione ex art. 6 lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 era da considerarsi sicura, stante il *favor* nei confronti degli stessi espresso dal legislatore nella disposizione richiamata;
- che, improvvisamente, stravolgendo e tradendo tale uniforme interpretazione, con la circolare n.78/E del 3 ottobre 2002, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’indicata agevolazione a favore delle Aziende Sanitarie, ritenendo che i nuovi soggetti nati dalla riforma del sistema sanitario nazionale del 1978 e del 1992 (L. 23 dicembre 1978, n. 833 e L. 30 dicembre 1992, n. 502), cioè le Unità Sanitarie Locali, successivamente divenute “*Aziende Sanitarie Locali*”, non potessero essere equiparate sotto il profilo soggettivo agli “*enti ospedalieri*”;
- che tale posizione si basava sulla stretta interpretazione letterale dell’Art. 6 citato nonché sul raffronto delle attività svolte dai disciolti enti ospedalieri (così come individuate dalla L. 12.2.1968 n. 132) e quelle delle odierne Aziende Sanitarie (così come emergenti dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833);
- che la situazione descritta ed accolta dalla circolare n. 78/E/2002 appare ancor più incomprensibile ed illogica alla luce del fatto che conduce ad un comportamento ingiustamente differenziato e disuguale tra le Aziende Sanitarie Locali – che dovrebbero considerarsi sottoposte ad Ires in misura ordinaria – ed altri enti affini, ad esempio gli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), che, sempre secondo l’Amministrazione fiscale – risoluzione n. 75/E del 14 luglio 1998 – godono della riduzione prevista dall’Art. 6 citato;
- che nel contenuto della recente Risoluzione della Agenzia delle Entrate – Dir. normativa e contenzioso, n.179/E del 10 luglio 2009, si afferma che l’Art. 6 del D.P.R. 601/1973 “*consente di riferire il beneficio fiscale della riduzione a metà dell’IRES agli enti che svolgono sostanzialmente e strutturalmente le funzioni dei soppressi enti ospedalieri nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale. Si ritiene, pertanto, che le strutture ospedaliere di cui trattasi, appartenenti a istituzioni di carattere privato riconosciute quali*

*Presidi Ospedalieri delle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 43 delle legge n. 833 del 1978, possano ricondursi fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRES ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a), del DPR n. 601 del 1973";*

- che si viene, quindi, a creare una incomprensibile situazione di disparità di trattamento tra Aziende Sanitarie, a cui non è stata ritenuta applicabile l'agevolazione di cui alla previsione dell'art. 6 lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, ed altri enti pubblici e privati svolgenti attività affini;
- che l'interpretazione fornita dalla Circolare n. 78/E/2002 circa l'applicazione dell'agevolazione contenuta nell'Art. 6 del D.P.R. 601/1973 è stata ritenuta errata anche da recente giurisprudenza di alcune Commissioni Tributarie, come ad esempio: Commissione Tributaria Centrale, Sez. XII, n. 8775 del 21.12.1988, Commissione Tributaria di Perugia, Sez. 1, n. 29 del 14.5.2007, Commissione Tributaria di Firenze del 17.04.2008, n. 56, Commissione Tributaria di Ferrara, Sez. 1, n. 3, del 19.05.2006;
- che, con determina n. 212/DG del 18/03/2011 questa Direzione ha ritenuto opportuno conferire incarico all'Avv. Loretta Lombardelli del Foro di Macerata, ai fini dell'impugnazione, dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali territorialmente competenti, di altri avvisi di accertamento notificati all'Asur dall'Agenzia delle Entrate per le stesse motivazioni;

#### **ESITO DELL'ISTRUTTORIA:**

Per quanto in premessa rappresentato si sottopone al Direttore Generale, ai fini della conseguente adozione, il seguente schema di Determina:

1. di dare atto dell'intervenuto conferimento di mandato difensivo provvedere all'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona dell'avviso di accertamento n. TQY04E101685/2012 notificato all'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche in data 25/10/2012 ed acquisito al prot. n. 27970, dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, relativo all'IRES anno 2007;
2. di demandare al Direttore Generale la scelta del legale fiduciario cui conferire apposito mandato di rappresentanza e difesa degli interessi Aziendali;
3. di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 17 Luglio 26/96 e ss.mm.ii.;
4. di rendere, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 28, comma 6, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.;

5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 17 Luglio 1996, n. 26 ss.mm.ii.;

**Il Responsabile dell'Istruttoria**  
Sig.ra Fabiola Baffo

**Il Responsabile del Procedimento**  
Avv. Lucia Cancellieri

**Il Dirigente Area Contabilità e Bilancio ASUR**

Si attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento di € 3.000,00, andrà contabilizzata sul conto n. 0521030301 "Spese Legali", del Bilancio ASUR per l'esercizio 2013.

**IL DIRIGENTE**  
Dott. Alessandro Maccioni

**- ALLEGATI -**

- 1) copia avviso di accertamento n. TQY04E101685/2012